

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALCAVI e GUIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1991

Modifiche agli articoli 51 e 53 del codice di procedura civile, riguardante i casi di obbligo di astensione del giudice ed il giudice competente per decidere sulla ricusazione

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a tutti noi che il popolo italiano, in occasione del *referendum* del 1987 sulla responsabilità dei giudici, ha manifestato la sua larghissima aspirazione ad una giustizia assolutamente affidabile per l'imparzialità del giudice nei confronti delle parti del processo e priva di quelle manifestazioni devianti, che in passato hanno posto capo anche ad eccessi non propriamente conciliabili coi canoni di una rigorosa giustizia.

La successiva legge 13 aprile 1988, n. 117 ha codificato l'introduzione della responsabilità civile dei giudici.

Lo scopo di tale normativa è stato e viene tuttavia frustrato col ricorso a polizze assicurative dal premio annuo particolarmente modesto.

Per giunta la legge 26 novembre 1990, n. 353 ha soppresso la collegialità dei tribunali e il carattere sospensivo dell'appello, cosicchè cresce sempre più l'esigenza del cittadino di vedere maggiormente garantita l'aspirazione ad un giudice affidabile in sommo grado.

Il rimedio al riguardo è costituito, come in passato, dagli istituti della astensione del giudice (articolo 51 del codice di procedura civile) e dalla possibilità di ricusare il giudice (articoli 52 e seguenti del codice di procedura penale).

La normativa in esame tuttavia, appare nel testo in vigore, assolutamente inadeguata rispetto ad esigenze minimali e per altro già adottate dal legislatore al riguardo degli analoghi istituti nel processo penale.

L'articolo 51 del codice di procedura civile elenca una serie di casi, assolutamente rari in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi, mentre l'ultimo comma ipotizza una astensione facoltativa «in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza».

All'opposto l'articolo 36 del codice di procedura penale vigente, alla lettera *h*), prevede l'obbligo per il giudice di astenersi anche nel caso in cui «esistono altre gravi ragioni di convenienza».

Appare rispondente alle esigenze di una giustizia più adeguata alle diffuse aspirazioni dei cittadini, quella di prevedere due distinte ipotesi in cui è obbligatoria l'astensione e cioè in analogia all'articolo 37 lettera *b*) del codice di procedura penale il caso in cui il giudice, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto di causa.

Questa ipotesi è destinata, in questo disegno di legge, ad assumere il numero 6 dell'elencazione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

Altra ipotesi in cui si propone di codificare l'obbligo di astensione, in analogia al disposto dell'articolo 36, lettera *h*), del codice di procedura penale, è quella in cui «esistono altre gravi ragioni di convenienza».

L'ultimo comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile va soppresso.

Le proposte modifiche dell'articolo 51 del codice di procedura civile rendono la ricusazione prevista dal coordinato articolo 52, primo comma, del codice di procedura civile adeguata alla tutela del cittadino.

Appare altresì opportuno precisare che può ricusarsi non solo il singolo giudice, ma anche l'intero collegio.

In particolare, per quanto possa trattarsi prevedibilmente di evenienze rare, ciò può riguardare in primo grado nei tribunali anche il collegio nelle materie in cui è rimasta operante la decisione collegiale oltre alle decisioni delle Corti d'appello.

Assolutamente inadeguato è poi l'attuale testo dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile, laddove chiama il pretore a decidere sulla ricusazione di un giudice conciliatore e di un vicepretore onorario, il presidente del tribunale a decidere sulla ricusazione del pretore ed il medesimo collegio di cui fa parte il giudice ricusato nei tribunali e nelle Corti d'appello.

Non è chi non veda come la circostanza che a pronunciare sulla ricusazione di un giudice siano i medesimi colleghi dello stesso tribunale, di per sé non può suscitare fiduciose attese da parte di chi ricusa.

Al fine di ovviare a ciò si propone l'introduzione di un testo identico all'articolo 40 del codice di procedura penale vigente, laddove stabilisce che sulla ricusazione del pretore decide il tribunale, su quella di un giudice di tribunale decide la corte d'appello, su quella di un giudice della corte d'appello decide una sezione della corte diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. Infine, sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, decide una sezione della corte diversa da quella da cui appartiene il giudice ricusato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1

1. L'articolo 51 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Astensione del giudice*). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;

6) nel caso in cui egli, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto di causa;

7) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza».

## Art. 2

1. L'articolo 53 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - (*Giudice competente*). - Sulla ricusazione del giudice conciliatore decide

il pretore, su quella del pretore o di un vicepretore onorario decide il tribunale, su quella di un giudice o del collegio del tribunale decide la Corte d'appello, su quella di un giudice della Corte d'appello decide una sezione della Corte stessa diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato.

Sulla riconsazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

Non è ammessa la riconsazione dei giudici chiamati a decidere sulla riconsazione.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte».